

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DHARMA ASD APS

TITOLO I - Denominazione - Sede.

ART. 1 - Denominazione - Sede.

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana una associazione non riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE DHARMA" in breve "Dharma ASD - APS" di seguito denominata associazione. L'utilizzo della denominazione di associazione di promozione sociale è subordinato all'avvenuta iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore nella relativa sezione.

L'associazione ha la sede legale in Reggio Emilia (RE) in Via Carso 14.

L'associazione potrà costituire sedi decentrate per lo svolgimento delle proprie attività, le sedi saranno comunque prive di autonomia e costituite al solo fine della diffusione dei fini istituzionali.

TITOLO II - Principi - Durata - Finalità - Attività.

ART. 2 - Principi

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L'Associazione s'impegna anche a garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle assemblee degli organismi sportivi affilianti.

L'Associazione si impegna ad esercitare con lealtà le proprie attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

L'Associazione è apolitica, basata sul volontariato e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti in alcun modo, anche indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto.

ART. 3 - Durata.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 4 - Finalità e attività

L'associazione promuove finalità di natura civica, attraverso il coinvolgimento attivo dei soci e di terzi come volontari, solidaristica, attraverso interventi di beneficenza, e di utilità sociale, quale il miglioramento della condizione psico - fisica delle persone attraverso le attività di interesse generale organizzate.

L'associazione in particolare realizza le seguenti attività di interesse generale dirette ai soci, relativi famigliari e terzi:

- 1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa anche attraverso l'organizzazione di seminari, convegni, eventi finalizzati al benessere psicofisico della persona;
- 2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale promosse dall'associazione anche attraverso l'organizzazione di iniziative culturali finalizzate al benessere psico-fisico della persona e alla conoscenza delle culture legate alle

PRESIDENTE

M. Vella

SEGRETARIO

Julia Dixey

discipline sportive promosse nonché iniziative finalizzate a valorizzare il bene relazionale attraverso il consolidamento del rapporto associativo;

3) l'esercizio in via stabile dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla disciplina della ginnastica per la salute utilizzando le diverse metodiche riconosciute dall'organismo sportivo affiliante. L'attività implica la gestione di impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere e azioni volte a garantire la massima diffusione della pratica sportiva anche in collaborazione con altre organizzazioni sportive, con particolare riferimento alle realtà affiliate al medesimo Ente affiliante;

4) beneficenza anche attraverso il riconoscimento di borse di studio sportive o sostenendo altri Enti che promuovono le medesime finalità istituzionali dell'ente attraverso la realizzazione di attività di interesse generale.

In generale l'associazione intende promuovere il più possibile la collaborazione sia tra i soci che con altre organizzazioni senza scopo di lucro, ivi inclusi gli Enti del terzo settore e le Pubbliche amministrazioni al fine di intercettare bisogni sociali e collaborare nel fornire risposte ottimizzando le risorse di cui è portatrice.

L'associazione può inoltre svolgere attività di raccolta fondi e esercitare attività diverse da quelle di interesse generale nei limiti in cui siano rispetto ad esse secondarie e strumentali. A deliberare in merito provvede l'organo amministrativo.

TITOLO III-Soci e volontari.

ART. 5 - L'adesione

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche che le persone giuridiche che gli enti privati non aventi finalità di lucro che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli, i quali si associano e partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti. Gli enti collettivi aderenti devono essere associazioni di promozione sociale e altri enti senza scopo di lucro purché in misura inferiore al 50% delle associazioni di promozione sociale aderenti.

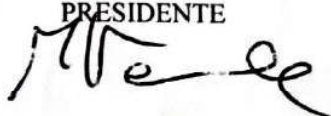
Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere la domanda sull'apposito modulo predisposto dall'associazione. Saranno ammessi unicamente coloro che condividono i valori e le finalità dell'associazione.

La qualifica di socio è efficacemente conseguita con l'accettazione della richiesta da parte dei componenti il Consiglio Direttivo in quanto disgiuntamente delegati. Nel caso in cui il consigliere interpellato nutra dei dubbi in merito alla sussistenza del requisito di ammissione, sottoporrà la questione alla valutazione collegiale del Consiglio che dovrà in ogni caso esprimersi entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza del richiedente.

Non possono in alcun modo assumere la qualifica di soci coloro che abbiano sanzioni di sospensione dall'attività a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione, esercitando il diritto di voto, e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne ma non ha diritto a partecipare alla assemblea.

PRESIDENTE



SEGRETARIO



È esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione associativa ed è espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

È altresì esclusa qualsiasi disparità tra soci relativa alla titolarità di diritti ed obblighi: è infatti vietata qualsiasi forma di discriminazione sia all'atto di iscrizione che nello svolgimento della vita associativa.

Il Consiglio Direttivo comunica anche verbalmente all'interessato l'avvenuta ammissione e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione dovrà risultare debitamente motivato per consentire all'aspirante socio di valutare l'eventuale impugnazione.

11

ART. 6 - Diritti e doveri dei soci.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento della quota associativa e del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;

Una volta versata la quota associativa, la qualifica di socio dà diritto:

- a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e i locali in cui si svolge l'attività sociale;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi. I soci diversi dalle persone fisiche partecipano alle assemblee sociali tramite il proprio legale rappresentante, avendo diritto ad un voto;
- ad accedere ai libri sociali presentando domanda al Consiglio Direttivo.

Le modalità e le condizioni di partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dalle disposizioni e dai regolamenti adottati con delibera assembleare.

ART. 7 - Perdita della qualifica di socio.

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) morte del Socio o estinzione della Persona Giuridica o Ente;
- b) dimissioni volontarie: le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla loro presentazione;
- c) esclusione per morosità protrattasi per oltre un mese dal termine stabilito per il versamento del contributo associativo annuale previo sollecito, anche collettivo, al versamento;
- d) decadenza deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione.

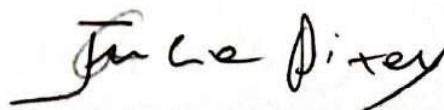
La decadenza sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

PRESIDENTE



SEGRETARIO



- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione;
- che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Tale delibera deve essere comunicata al socio destinatari mediante lettera e deve essere motivata. Avverso tale delibera il socio interessato può presentare ricorso alla prima assemblea utile che dovrà in ogni caso tenersi entro tre mesi dalla presentazione del ricorso al Consiglio Direttivo. Il socio si intende sospeso fino all'adozione della delibera assembleare.

Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

L'associato dichiarato decaduto con delibera non può essere più ammesso.

La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata, salvo per espressa indicazione di legge.

ART. 8 - Volontari

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Può in ogni caso assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non siano volontari e solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

TITOLO IV - Risorse economiche - Fondo Comune - Esercizio Sociale.

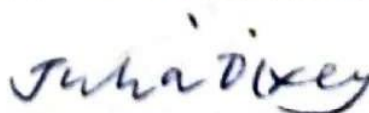
ART. 9 - Risorse economiche - Fondo Comune.

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale;
- l) proventi derivanti dalla gestione di impianti sportivi;
- m) proventi derivante dall'esercizio di attività commerciali accessorie e complementari alle attività istituzionali;

PRESIDENTE

SEGRETARIO

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste e quindi al perseguimento delle finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale.

13

ART. 10 - Esercizio Sociale.

L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio, anche redatto nella forma di rendiconto di cassa ma in ogni caso conforme allo schema di bilancio ministeriale, da presentare all'Assemblea degli associati che deve approvarlo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo il più ampio termine di sei mesi per ragioni anche di carattere organizzativo.

In occasione della medesima assemblea viene approvato il bilancio sociale nei casi previsti dalla legge o quando il consiglio direttivo o l'assemblea lo ritengano opportuno.

TITOLO V - Organi dell'Associazione.

ART. 11 - Organi e cariche dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo, organo amministrativo;
- c) il Presidente, carica attribuita dal Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo, qualora nominato.

L'associazione è diretta democraticamente attraverso i suoi organi, garantisce l'uguaglianza e la pari opportunità di tutti i soci.

ART. 12 - Assemblea.

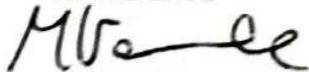
L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 13 - Convocazione.

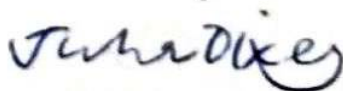
La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede legale e ove si svolge l'attività dell'associazione almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Al fine di garantire la massima partecipazione la convocazione potrà essere anche comunicata via mail, sms, fax o con ogni altro mezzo idoneo, la stessa potrà essere esposta in tutti i luoghi ove si svolge la vita associativa e pubblicata sul sito web dell'associazione.

L'assemblea si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati o dall'organo di controllo. In questi ultimi due casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

PRESIDENTE



SEGRETARIO



ART. 14 - Svolgimento.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni e l'esercente la potestà genitoriale dell'associato minorenni quando in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica così come la partecipazione alle assemblee in via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le procedure possono essere definite con verbale del Consiglio Direttivo che indice l'assemblea o con Regolamento predisposto dal Consiglio e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 15 - Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare, sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali secondo il principio di libera eleggibilità;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'associato interessato dal provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo propone ricorso;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

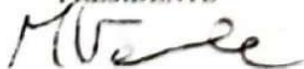
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, salvo il più ampio termine di 180 giorni.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o delegati.

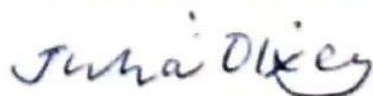
ART. 16 - Assemblea straordinaria.

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, su operazioni di fusione, scissione e trasformazione e sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio.

PRESIDENTE



SEGRETARIO



Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei soci presenti per le modifiche statutarie e per le operazioni di fusione, scissione e trasformazione: il quorum costitutivo in prima convocazione è di 1/4 dei soci, in seconda convocazione di 1/3 dei soci.

La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere assunta con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati.

ART. 17 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti fra gli associati; l'eventuale variazione del numero dei membri è determinato dall'Assemblea che approva il bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in cui ricorre l'elezione, la votazione del Consiglio avviene con scrutinio segreto.

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e ad osservare altre cause di incompatibilità previste dall'ordinamento e/o dagli organismi sportivi affilianti.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente.

Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito e possono essere rimborsate solo le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni strettamente collegate alla carica ricoperta.

In caso di assemblea elettiva le candidature scritte andranno presentate nei termini indicati nella convocazione dell'assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, email, o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza e può prevedere anche la partecipazione in modalità telematica.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

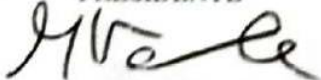
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario nominato volta per volta, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

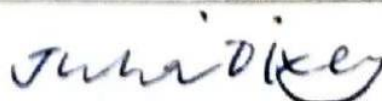
Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- 1) convocare l'assemblea;
- 2) predisporre il bilancio o il rendiconto economico - finanziario e, eventualmente, il bilancio preventivo e/o il bilancio sociale, i programmi dell'attività da svolgere, i progetti per l'impiego degli avanzi di gestione e gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare;
- 3) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- 4) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- 5) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- 6) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

PRESIDENTE



SEGRETARIO



7) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e i contributi/corrispettivi per la partecipazione alle attività sociali;

8) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

ART. 18 – Sostituzione dei componenti

In caso di decadenza di uno o più componenti dovuta a dimissioni o a cause di forza maggiore come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli, nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza essendo vietata la cooptazione.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

ART. 19 – Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 20– Organo di controllo

L'Assemblea dei soci nomina l'Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate. L'organo rimane in carica quattro anni ma in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

L'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico o come collegiale, nel qual caso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo:

- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo al fine di vigilare - anche in via preventiva e contestuale - sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;
- verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
- verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;

PRESIDENTE

SEGRETARIO

M. V. Le

Anna Dixer

- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
- verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
- previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;
- verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente;
- individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;
- vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell'ente per arrivare alla verifica delle modalità commerciali o non commerciali con cui vengono svolte le attività di interesse generale;
- collabora alla definizione degli strumenti utili alla descrizione e/o misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa;
- assolve eventualmente alle funzioni di revisore dei conti nei casi in cui per Legge sia necessario beneficiare di tale controllo e a condizione che siano soddisfatti i requisiti professionali richiesti.

Delle delibere deve essere tenuto apposito verbale da registrare nel relativo libro verbali. Le adunanze dell'organo collegiale vengono convocate dal Presidente o su richiesta di due suoi componenti. Qualora un componente dell'organo si dimetta o gli sia revocato il mandato dall'Assemblea, si procede alla sostituzione con il primo supplente. Se due su tre componenti si dimettono o vengono revocati, si procede a nuova nomina.

ART. 21 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali.

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Verbali Assemblea, Verbalì Consiglio Direttivo, Libro Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Il socio interessato ad esaminare i libri sociali presenta richiesta - mediante raccomandata anche a mano - ad un componente del Consiglio Direttivo.

L'organo amministrativo dovrà garantire l'accesso alla documentazione entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza.

L'eventuale riproduzione, con qualsiasi supporto, della documentazione è subordinato all'impegno assunto dall'associato di non trattare i dati personali ivi riportati per finalità diverse dall'esercizio dei diritti e doveri associativi o dall'esercizio di qualsiasi azione tesa a tutelare la propria posizione di socio o quella stessa dell'associazione.

TITOLO VI - Scioglimento - Foro Competente.

ART. 22 - Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altro Ente del terzo settore per fini sportivi, sentito l'Ufficio del Registro unico nazionale del terzo settore fatte salve diverse disposizioni di legge.

È esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

PRESIDENTE

M. Velle

SEGRETARIO

Julia Dixey

ART. 23 - Foro Competente.

La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione è di competenza del Foro di Reggio Emilia

ART.24-Disposizioni di rinvio.

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice del terzo settore ed i relativi provvedimenti attuativi e le disposizioni attinenti alle associazioni sportive dilettantistiche con specifico riferimento alle disposizioni inerenti allo svolgimento della pratica sportiva.

Il sodalizio si conforma inoltre alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti degli organismi sportivi riconosciuti dal CONI cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione o degli Enti di Promozione Sportiva dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali o degli enti di promozione sportiva dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA

REG. 16 MAR. 2023 SERIE 3
IL 962 CON € 200,00
IL DIRETTORE DEL D.P.



(*) firma su delega dalla Direttoria Provinciale
Donatella Pierleoni

Antonio Casillo

PRESIDENTE

[Signature]

SEGRETARIO

[Signature]